

Comune di SORISO

allegato A

Provincia di Novara

REPUBBLICA ITALIANA

Repertorio

N.

**CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI
DOPO SCUOLA PER GLI ANNI SCOLASTICI
2015/2016-2016/2017**

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno (.....) del mese
di, nella sede comunale, innanzi a me dott.ssa
Ferrara Elisabetta, Segretario del Comune intestato, con potere di rogare i contratti
nei quali l'ente è parte ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c) del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali*), senza l'assistenza dei testimoni, non avendone le parti richiesto
espressamente la presenza, in relazione anche all'articolo 11, comma 13, del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sono presenti i signori:

la Sig.ra VICARIO Sabrina, nato/a a Borgomanero il 29/4/1968 la quale dichiara di
agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Soriso
(partita IVA 01088440035), corrente in Piazza Umberto I n. 16, che legalmente
rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa – Servizi
Scolastici ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267;

il sig. NONNIS Roberto, nato a Borgomanero il 18/5/1968, il quale dichiara di
intervenire in questo contratto in rappresentanza dell'impresa Società Cooperativa
Sociale La Rinascente Impresa Sociale Onlus, con sede in Borgomanero, Via dei

Mille 73, Codice Fiscale/Partita IVA 02084100037 nella sua qualità di legale rappresentate.

I suddetti componenti, della cui identità io Ufficiale rogante sono certo, sono qui convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma pubblica amministrativa.

PREMESSO CHE

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 247 del 13/8/2015 si stabiliva di procedere all'appalto del servizio di dopo-scuola per gli anni scolastici 2015/2016-2016/2017, mediante procedura aperta, con le modalità di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- con la suddetta determinazione è stato approvato il bando di gara ed è stato disposto di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 272 del 26.08.2015, è stato approvato il verbale di gara ed è stato aggiudicato l'appalto del servizio, in via definitiva, all'impresa suddetta;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

L'Amministrazione comunale, come sopra rappresentata, affida alla Coop. Sociale Società Cooperativa Sociale La Rinascente Impresa Sociale Onlus, in persona del suo legale rappresentante che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio di dopo-scuola per gli anni scolastici 2015/2016-2016/2017, che dovrà essere

eseguito nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 3 - Durata

Il contratto decorre dalla data di stipulazione e termina con la fine dell'anno scolastico 2016/2017.

Art. 4 - Proroga

Il presente contratto di appalto può essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso dell'Amministrazione in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente/appaltatore/affidatario e del conseguente passaggio gestionale.

La proroga del contratto è disposta dall'Amministrazione senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno due (2) mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.

La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

Art. 5 – Cauzione

L'appaltatore ha provveduto alla costituzione della cauzione definitiva di euro 1.000,00, pari al 5% dell'importo, in conformità all' art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante Polizza fideiussoria n. 111739908 in data 3.9.2015 rilasciata da Allianz S.p.A., agenzia di Borgomanero. La cauzione suddetta sarà svincolata ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 6 - Modalità di esecuzione

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore presso la Scuola Primaria in Via

Bagarelli n. 13 in Soriso e si svolgerà normalmente su 5 gg alla settimana come di seguito indicato:

lunedì e mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,00;

martedì, giovedì e venerdì dalle ore 13,30 alle ore 18,00;

Salvo diversa riorganizzazione dell'orario che verrà deliberato dal Consiglio d'Istituto.

La sospensione del servizio per gli eventi di cui sopra potrà essere comunicata all'appaltatore anche con un solo giorno di anticipo e nessun indennizzo potrà essere preteso dalla stessa.

Art. 7 - Prezzo

Il corrispettivo dell'appalto del servizio viene determinato nella somma complessiva di euro 20.000,00 (diconsi euro ventimila/00), tenuto conto del ribasso offerto ed accettato, da assoggettarsi ad IVA nella misura di legge.

Art. 8 - Verifica dell'attività contributiva

L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

Art. 9 – Subappalto e cessione del contratto

E' fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio e di cedere il contratto a terzi a pena di risoluzione *ipso iure* del medesimo contratto.

Art. 10 - Pagamenti

I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei

flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni alle seguenti scadenze:

Il prezzo dell'appalto sarà corrisposto in rate mensili posticipate, dietro presentazione della relativa fattura elettronica con scadenza a 60 gg. mediante bonifico bancario.

L'appaltatore dichiara che la persona delegata ad operare sul conto dedicato è il Sig. NONNIS ROBERTO, nato a Borgomanero il 18/5/1968 – C.F. NNNRRT68E18B019R.

Art. 11 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il c/c dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto (CIG: Z461B6994) è il seguente: BANCO POPOLARE Soc. Coop filale di Soriso – IBAN IT 80 00503445670000000089010.

Art. 12 - Notifiche e comunicazioni

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'amministrazione comunale, da cui decorrano termini per adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo di posta elettronica certificata.

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.

Anche le comunicazioni all'amministrazione comunale, alle quali l'impresa intenda dare data certa, sono effettuate a posta elettronica certificata.

Art. 13 - Responsabilità

L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

Art. 14- Inadempienze e risoluzione del contratto inserire condizioni del progetto tecnico

L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel presente contratto e nel bando di gara sarà contestata all'appaltatore mediante posta elettronica certificata entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità delle inadempienze stesse. L'appaltatore avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, il comune considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel contratto, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'amministrazione comunale di procedere alla risoluzione "ipso iure" del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione "ipso iure" del contratto nei seguenti casi:

- 1) fallimento dell'aggiudicatario;
- 2) subappalto anche parziale.

- 3) interruzione del servizio protratta per oltre n. sette giorni, salvo che l'aggiudicatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;
- 4) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- 5) mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

In caso di risoluzione del contratto all'appaltatore verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. Nell'eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l'amministrazione comunale può incamerare la cauzione prestata.

Art. 15 - Risoluzione per reati accertati

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto del contratto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile dell'Area Amministrativa valuta, in relazione allo stato del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità del contratto, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto stesso.

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo

scioglimento del contratto.

Art. 16 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- spese sostenute dall'appaltatore;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 17 - Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 239 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata:

a) dall'appaltatore, per essere presentata all'esame del Responsabile competente dell'Amministrazione;

b) dal Responsabile competente dell'Amministrazione, per essere rivolta all'appaltatore, previa audizione del medesimo.

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

Art. 18 - Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

L'Amministrazione e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 19 - Obblighi dell'appaltatore

L'Appaltatore svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia e contenute nel presente contratto, sollevando il comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 20 - Personale dell'appaltatore

Il personale dipendente dall'Appaltatore, oltre al riguardo del proprio aspetto e alla tenuta di comportamento consono al ruolo professionale rivestito, dovrà attenersi

con scrupolo ad una condotta di massima cortesia ed attenzione nei confronti dell'utenza. L'Appaltatore dovrà garantire l'esecutività dei servizi previsti in contratto, sostituendo con immediatezza, ove occorre, il personale che si assenta per malattia o altro motivo.

Art. 21 - Osservanza delle condizioni di lavoro

L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Art. 22 – Condizione risolutiva espressa

Il contratto si risolve di diritto nel caso di esito negativo conseguente alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge in capo all'impresa aggiudicataria.

Art. 23 - Oneri, stipulazione e registrazione

Tutte le spese del contratto e consequenziali, nessuna esclusa, saranno a totale

carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa nei confronti del comune.

Del presente contratto, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di prestazione assoggettata all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 24 - Foro

Fatto salvo quanto previsto sopra, Foro competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti è quello di Novara.

Art. 25 - Clausola di rinvio

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Richiesto io, Segretario Comunale ho ricevuto questo atto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006, il quale, previa lettura e conferma, viene alla mia presenza sottoscritto in segno di piena approvazione ed accettazione.

Il presente atto comprende pagine intere numero
(.....) oltre alla presente fin qui.

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore

IL SEGRETARIO COMUNALE

Le Parti hanno apposto la loro firma autografa, successivamente acquisita in formato elettronico ai sensi dell'art. 52-bis della L. 89/2013. Il documento elettronico, in formato "portable document format" (.pdf) è chiuso da me Segretario Comunale mediante apposizione della mia firma digitale.

IL SEGRETARIO COMUNALE